



## F-GAS 1° GENNAIO 2017

### NUOVI CRITERI PER GLI OBBLIGHI DI ISPEZIONI PERIODICHE SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

(DPR 43/2012-REGOLAMENTO CE 84/2006-REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014)

Il regolamento (UE) 517/2014 del 16 aprile 2014, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 842/2006, stabilisce dalla data del **1 GENNAIO 2017** alcune significative novità in materia di obblighi per i Responsabili (*Proprietario o chi per esso*) di apparecchiature e impianti contenenti **Gas Fluorurati ad Effetto Serra**. A partire dal 1 GENNAIO 2017, l'unico dato significativo per stabilire se un' apparecchiatura è soggetta agli obblighi di *controllo, registrazione e dichiarazione annuale* è nelle tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente (calcolate come il prodotto tra il peso del gas presente e il potenziale di riscaldamento globale tipico del gas o della miscela, noto come GWP = *Global Warming Potential*). Qualsiasi apparecchiatura che contiene Gas Fluorurati in **quantità superiori alle 5 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente** dovrà essere **sottoposta a controlli periodici**. Ricordiamo gli **obblighi in capo al Responsabile dell'impianto**, definito come la persona fisica o giuridica che esercita un controllo sul funzionamento delle apparecchiature contenenti tali tipologie di gas (*proprietario o chi per esso*).

#### PERIODICITA' CONTROLLI DELLE PERDITE

IL Responsabile delle apparecchiature contenenti Gas fluorurati ad effetto serra deve provvedere affinché le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra vengano **periodicamente sottoposte a verifica** per attestare la presenza di eventuali **perdite**. Tale controllo deve essere effettuato ad opera di personale certificato. Con il regolamento n.517/2014, sopra richiamato, viene **modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del registro delle apparecchiature** con un nuovo parametro, basato sulle **tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente** (ovvero il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale GWP) e non più sui limiti di quantità in kilogrammi di Gas fluorurati nel circuito.

La seguente tabella, riassume la conversione della **CO<sub>2</sub> equivalente** in peso con la soglia dei più comuni **Gas fluorurati** ad effetto serra:

REFRIGERANTE	GWP <i>global warming potential</i>	5 TON CO <sub>2</sub> -EQ(KG)	50 TON CO <sub>2</sub> -EQ(KG)	500 TON CO <sub>2</sub> -EQ(KG)	
R32	675	7,41	74,07	740,74	
R134a	1.430	3,50	34,97	349,65	
R404A	3.922	1,27	12,75	127,49	
R407A	2.107	2,37	23,73	237,30	
R407C	1.774	2,82	28,18	281,85	
R407F	1.825	2,74	27,4	273,97	
R410A	2.088	2,39	23,95	239,46	
R417A	2.346	2,13	21,31	213,13	
R422A	3.143	1,59	15,91	159,08	
R422D	2.729	1,83	18,32	183,22	
R424/A	2440	2,02	20,49	204,92	
R427A	2.138	2,34	23,39	233,86	
R434A	3.245	1,54	15,41	154,08	
R507	3.985	1,25	12,55	125,47	
R508	13.214	0,38	3,78	37,83	

Fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non erano soggette a controlli delle perdite.

#### LE NUOVE TEMPISTICHE DI CONTROLLO

Il Regolamento Europeo numero 517/2014 sugli F-Gas, in merito al controllo perdite ed alla tenuta del Registro, è entrato a regime completo **dal 1 gennaio 2017**, stabilendo nuove tempistiche per i controlli, che dovranno essere eseguiti come da tabella riepilogativa di seguito riportata:



APPARECCHIATURE CONTENENTE	PERIODICITÀ DEI CONTROLLI	
	SENZA SISTEMA DI RILEVAMENTO PERDITE	CON SISTEMA DI RILEVAMENTO PERDITE
QUANTITÀ DI REFRIGERANTE IN TON. DI CO <sub>2</sub> EQUIVALENTE		
Compresa tra ≤ 5 ton. e < 50 ton.	1 volta ogni 12 mesi	1 volta ogni 24 mesi
Compresa tra ≤ 50 ton. e < 500 ton.	1 volta ogni 6 mesi	1 volta ogni 12 mesi
≥ 500 t di quantità equivalente di CO <sub>2</sub>	1 volta ogni 3 mesi	1 volta ogni 6 mesi

N.B. I "vecchi" refrigeranti CFC e H-CFC (come R-22, R-12, R11, R-502 ecc.) o i refrigeranti naturali (anidride carbonica, ammoniaca, idrocarburi) non sono sottoposti a tali obblighi.

## REGISTRO DELL'APPARECCHIATURA (LIBRETTO F-GAS)

Il **Responsabile** (*proprietario o chi per esso*), **delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra**, deve tenere aggiornato un Registro contenente le seguenti informazioni:

- Nome dell'operatore, indirizzo e numero di telefono;
- Quantità e tipo di gas fluorurati a effetto serra nell'apparecchiatura o nell'impianto;
- Quantità eventualmente aggiunte e recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo;
- Identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione;
- Date e risultati dei controlli effettuati, eventuali perdite;
- Qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
- Eventuali altre informazioni pertinenti.

I registri vanno tenuti dall'operatore, o dall'impresa che svolge l'attività, per almeno **5 anni**.

Chi non ottempera agli **obblighi di ispezione periodica** delle apparecchiature e in caso di mancata predisposizione del **Registro di apparecchiatura** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **7.000 euro a 100.000 euro** a carico del responsabile. La sanzione va da **7.000 euro a 100.000 euro** anche nel caso in cui il responsabile utilizzi un registro non conforme a quello previsto dal Ministero dell'Ambiente.

Da **500 euro a 5.000 euro** è invece la sanzione per il Responsabile che non mette a disposizione il Registro al Ministero dell'Ambiente, tramite l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell'ambiente (ISPRA), e/o alla Commissione Europea.

## DICHIARAZIONE ANNUALE F-GAS

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della **Dichiarazione F-GAS**. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a **3 kg di gas fluorurato** ad effetto serra. La suddetta dichiarazione va quindi presentata con modalità telematica **entro il 31 maggio di ogni anno**, sul portale ISPRA comunicando i dati relativi alle quantità di gas emesse (fughe), rabboccate o eliminate nel corso dell'anno precedente a quello della denuncia. Le informazioni richieste vengono desunte dal registro delle apparecchiature compilato a cura del manutentore. <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>

Siamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.

TEAM SERVICE SRL

Servizio Tecnico Autorizzato



### CONTATTI

**MONTEGALDA:** 0444/636232 - 0444/737264  
[commerciale@teamserviceassistenza.it](mailto:commerciale@teamserviceassistenza.it)

**ABANO TERME:** 049/8601793  
[abano@teamserviceassistenza.it](mailto:abano@teamserviceassistenza.it)